

## **Presentazione**

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative in tema di sicurezza dei lavoratori, con notevoli effetti anche per le Organizzazioni di Volontariato, il **SPP di Piacenza si è attivato per illustrare** il nuovo Decreto Legislativo (81/08) ed i relativi obblighi per le associazioni.

Data la novità della disciplina, al fine di meglio orientarsi (e orientare), il SPP di Piacenza, ha predisposto il presente fascicolo, ed offre la sua disponibilità per l'effettuazione di incontri illustrativi alle singole associazioni.

### **La nuova normativa in tema di sicurezza sul lavoro**

La Legge Delega n.123/2007 aveva incaricato il Governo di approvare un Testo Unico sulla Sicurezza che disciplinasse in dettaglio i nuovi obblighi in tema di sicurezza sul lavoro, riprendendo così i numerosi decreti esistenti in materia e a sostituire integralmente la precedente normativa, primo tra tutti il D.Lgs 626/94, ponendosi come unico testo di riferimento sulla sicurezza.

Il Governo, come da incarico, ha emanato il 19 Aprile 2008, il **D.Lgs n.81 (Testo Unico sulla Sicurezza)** che disciplina dettagliatamente, in 306 articoli e numerosi allegati tecnici, disposizioni e obblighi in materia.

**Si sottolinea però come, con il DL 97/08 (il "mille proroghe"), l'onere più gravoso per gli enti soggetti alla disciplina, ovvero la redazione del documento di valutazione dei rischi, sia stato posticipato al 1° gennaio 2009.**

### **Gli adempimenti per le Organizzazioni di Volontariato**

La nuova normativa, come accennato molto più dettagliata e approfondita della precedente, risente della attuale diffusa esigenza di applicare con maggior rigore e specificità la disciplina della sicurezza sul lavoro e sicuramente comporta un notevole ampliamento del campo di operatività della legge. Oltre ad un ampliamento del campo applicativo della legge, estesa a numerose ipotesi precedentemente non contemplate, la norma si caratterizza anche e soprattutto per la disciplina di **nuovi obblighi più specifici** e significativi.

Una importante **novità per le Organizzazioni di Volontariato**, in relazione alla nuova normativa, riguarda la qualifica di "lavoratore": lo stesso art.2 del D.Lgs 81/08 comprende **tra i lavoratori i volontari**, come definiti dalla L.266/91 (Legge quadro sul volontariato). Secondo tale disposto, infatti, tutti gli obblighi in tema di sicurezza contenuti nel decreto si applicherebbero non solo ai lavoratori, ma anche ai semplici volontari dell'associazione, considerati anch'essi esposti a rischio nell'esercizio delle loro attività. Si precisa, però che tale disposizione, contenente una estensione della normativa sulla sicurezza ai volontari delle Organizzazioni di Volontariato, è temperata dalla disposizione dell'art.3, il quale dispone che **la nuova disciplina venga applicata alle Organizzazioni di Volontariato solo sulla base di Decreti Ministeriali, che verranno emanati ad hoc** entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, tenendo conto delle effettive particolari esigenze e

peculiarità organizzative di tali soggetti. Si rileva, quindi, come **attualmente la nuova normativa sulla sicurezza non sia ancora applicabile alle Organizzazioni di Volontariato**, che continuano perciò, in relazione ai loro dipendenti, ad applicare la precedente legislazione, fino all'emanazione di Decreti Ministeriali che disciplineranno gli obblighi in tema di sicurezza per i volontari delle Organizzazioni di Volontariato.

Si segnala, infine, che, oltre ai Decreti Ministeriali che dispongono obblighi specifici per le Organizzazioni di Volontariato, la disciplina può essere modificata da una eventuale legislazione regionale: le Regioni, infatti, possono legiferare, prevedendo un'autonoma disciplina in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Gli obblighi del D.Lgs. 81/08**

Tra le varie novità introdotte dal decreto, si segnalano, di seguito, le più rilevanti. In primo luogo, si riporta come in merito alle Organizzazioni di Volontariato, oltre alla già descritta estensione della qualifica di lavoratore al volontario, anche l'art. 4 del decreto si occupi di associazioni, precisando come, **per quegli obblighi previsti dalla norma in cui sia rilevante il numero di dipendenti dell'ente, i volontari delle Organizzazioni di Volontariato non vengono compresi nel computo**.

Ad esempio l'obbligo di redigere un documento specifico di valutazione dei rischi, ex art.29 D.Lgs. 81/08, che si applica solo all'ente con più di dieci lavoratori (mentre per i soggetti con meno di dieci lavoratori il documento può essere redatto in forma standardizzata), si applicherà esclusivamente a quelle Organizzazioni di Volontariato che hanno più di dieci dipendenti, indipendentemente dal numero di volontari, che non rilevano ai fini del conteggio. In merito agli adempimenti e ai soggetti coinvolti, si segnala che notevoli nuovi adempimenti sono previsti **in capo al datore di lavoro** e viene fortemente limitata la delegabilità a terzi, responsabilizzando, quindi maggiormente i soggetti tenuti all'applicazione. Il datore di lavoro struttura la sicurezza per l'ente attraverso:

- individuazione del servizio di prevenzione e protezione;
- nomina dei dirigenti, addetti e incaricati;
- gestione della struttura organizzativa;
- funzioni di controllo.

Tali compiti, qui genericamente delineati, comportano poi, in capo al datore di lavoro e agli altri soggetti incaricati, numerosi adempimenti specifici, disciplinati dettagliatamente nel Capo III della norma.

### **Il "lavoratore" del D.Lgs n.81/08**

In merito alle Organizzazioni di Volontariato, la novità legislativa è di particolare rilievo qualora le associazioni si avvalgano, nella loro attività, di "lavoratori": in questo caso, come era anche per la legislazione precedente, **l'associazione deve applicare nei confronti dei lavoratori, le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro**.

L'art. 2 della norma definisce "lavoratore" chiunque, **indipendentemente dalla tipologia di contratto**, svolga una attività lavorativa per un soggetto pubblico o

privato, **con o senza retribuzione**. Si rileva come, rispetto alla precedente normativa, sia cambiato il concetto di “lavoratore” e, quindi, come sia stato ampliato l’ambito di applicazione della norma: il lavoratore non è più, dunque, solo chi ha un rapporto di lavoro subordinato (o rapporti equiparati), ma **chiunque presti una attività di tipo lavorativo** indipendentemente dalla sussistenza sia di un contratto di lavoro che di una retribuzione. E’ evidente, quindi, come la nuova normativa vada ad estendere la tutela sulla sicurezza anche a quei soggetti che non rientrano nelle tipologie canoniche di lavoratori. A precisazione e integrazione di quanto enunciato, l’art. 2 prosegue, individuando tipologie di “lavoratori” tradizionalmente non considerati tali, quali il socio lavoratore di cooperativa che di fatto svolga l’attività per l’ente, il tirocinante, il lavoratore impegnato in lavori socialmente utili e il soggetto che partecipa a corsi di formazione professionale, qualora utilizzi attrezzature di lavoro.